



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

N. 874..... di protocollo

li, 20 NOV. 2020

Ordinanza Sindacale n. 33/2020

**OGGETTO: MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19.
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEI MERCATI.**

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

PREMESSO che, dal 18 maggio 2020 sono decadute le limitazioni che erano state imposte in precedenza a numerose attività del settore del commercio e, fra queste, a quelle che operano sulle aree pubbliche, cui era stato consentito di riprendere l'attività esclusivamente in modo graduale per singole merceologie, a partire dai generi alimentari ed in seguito con i prodotti florovivaistici, libri e articoli di abbigliamento per bambini;

DATO ATTO che, tali riaperture erano state realizzate mediante l'adozione di specifici "piani" approvati con proprie ordinanze in attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti regionali susseguitisi nel tempo e con l'Ordinanza regionale del 4 maggio 2020, n. 46;

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale del 19 maggio 2020, n. 19, con la quale si aggiornava il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dei due mercati in condizioni di sicurezza;

VISTI il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n. 125, con cui viene prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021, e il DPCM del 13 e 18 ottobre 2020, recanti le "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

DATO ATTO che, l'evoluzione della situazione epidemiologica e l'incremento del numero dei contagiati sull'intero territorio nazionale rendono necessario l'adozione di misure volte al contenimento della diffusione del virus;

VISTI i più recenti provvedimenti del Presidente del Consiglio, tra i quali l'ultimo DPCM 3 novembre 2020, di cui l'all. 9 sono state approvate le nuove "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*", che hanno elencato una serie di misure obbligatorie sino al 3 dicembre 2020, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regione del Veneto del 12 novembre 2020, n. 151;

CONSIDERATO che l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020, per lo svolgimento dei mercati prevede il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano;

DATO ATTO che nei chiarimenti pubblicati, la Regione del Veneto ha specificato che i mercati all'aperto non devono obbligatoriamente avere un unico accesso e un'unica uscita, l'importante è che gli avventori sia convogliati verso accessi e uscite controllati;

RILEVATA la necessità di riorganizzare le operazioni di vendita delle merci in modo da garantire il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza stabilite dalle varie disposizioni statali e regionali emesse per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio e che pertanto vadano in parziale deroga alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica;

VISTO l'art. 24 del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con D.C.C. del 19/12/2016, n. 53, che prevede lo spostamento del mercato per motivi di pubblico interesse;

Ritenuto di poter redigere un piano generale (Allegato 1) riguardante le modalità operative per lo svolgimento dei mercati sul territorio comunale solo per il mercato del Venerdì del Capoluogo di Castagnaro;

Rilevata la necessità di riorganizzare le operazioni di vendita delle merci in modo da garantire il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza stabilite dalle varie disposizioni statali e regionali emesse per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio e che pertanto vadano in parziale deroga alle disposizioni del vigente regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Area pubblica;

Ravvisato indispensabile, al fine di consentire lo svolgimento di assoluta sicurezza e garantendo nel contempo la possibilità agli operatori commerciali di svolgere la propria attività, disporre lo spostamento temporaneo di alcuni stalli mercatali in un'unica area posta nella Piazza di Via D. Alighieri;

Visto l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

Visto il decreto Lgl. 31 marzo 1998 n. 112.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

1) che l'attività del commercio su area pubblica del mercato settimanale del venerdì del Capoluogo continui a svolgersi, secondo le modalità operative di gestione, regolazione e vigilanza di cui all'All. A) del presente atto, fatto salvo ulteriori disposizioni restrittive;

2) il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento, uso dei guanti "usa e getta" o gel igienizzante nelle attività di acquisto della merce, utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

3) di mantenere l'attuale dislocazione di alcuni posteggi da Via D. Alighieri alla Piazza di Via D. Alighieri al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di assoluta sicurezza e garantendo nel contempo la possibilità per gli operatori commerciali di svolgere la propria attività come da planimetria agli atti d'ufficio, prevedendo un'entrata ed un'uscita;

4) le suddette disposizioni sono valide fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria e comunque fino a revoca del presente provvedimento;

5) oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza R.V. n. 48/2020 e dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a carico dei singoli responsabili, qualora non sia possibile

il ripristino immediato delle condizioni del piano, la SOSPENSIONE IMMEDIATA dell'attività mercatale con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

Associazioni di categoria;

Comando Polizia Locale di Legnago;

Comando dei Carabinieri di Castagnaro;

Albo Pretorio – SEDE



IL SINDACO
Andrea Trivellato



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

ALLEGATO A

PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEI MERCATI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 17 MAGGIO 2020, N.48.

L'attività di commercio su aree pubbliche è consentita a condizione che si rispettino i seguenti punti:

Misure generali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
2. Ampia disponibilità e accessibilità a sistema di disinfezione delle mani che dovranno essere posti accanto ai sistemi di pagamento;
3. Uso di guanti "usa e getta" o gel igienizzante nelle attività di acquisto della merce;
4. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
5. Distanziamento interpersonale di un metro.

Misure specifiche per il mercato del Venerdì del Capoluogo:

1. I banchi verranno posizionati tutti nella Piazza di Via Dante Alighieri dalle ore 7,30 alle ore 14,00, con orari di vendita dalle ore 8,00, fine vendita ore 13,00, sgombero dell'area pubblica entro le ore 14,00.
2. L'accesso all'area mercatale sarà libero con predisposizione di transenne presso il varco di accesso e al varco di uscita, al fine di garantire il contingentamento delle persone per evitare assembramenti;
3. Tra i banchi dovrà essere garantita la distanza di almeno un metro con eventuale riduzione delle dimensioni di banchi di vendita;
4. Le operazioni di vendita dovranno avvenire solo sul fronte del banco, non ai lati.
5. Verranno predisposti i controlli da parte dell'Ente perché vengano rispettate le seguenti punti.



Misure a carico del titolare di posteggio:

1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
2. Ciascun banco espongono idonea cartellonistica con le istruzioni e modalità da rispettare nelle operazioni di vendita;
3. In ciascun posteggio gli operatori siano in numero idoneo a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro, anche nelle operazioni di carico/scarico, con obbligo di indossare mascherine, uso di guanti protettivi monouso o di igienizzare frequentemente le mani;
4. Messa a disposizione in ogni banco di igienizzante per mani;
5. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;

6. Ogni operatore commerciale dovrà prevenire la formazione di assembramenti ed hanno l'obbligo di segnalare agli organi di Polizia e Carabinieri con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti.

USCITA

PLANIMETRIA DEL MERCATO DI CASTAGNARO
SEDE MUNICIPALE



VIA D. ALIGHIERI

SEITA

ENTRA

